

STATUTO

**OLTRANS SERVICE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE POTRA'
UTILIZZARE LA
DENOMINAZIONE
ABBREVIATA "OLTRANS
SERVICE S.C.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA VITTORIO VENETO 9
INT. 4

Numero REA: SS - 88973

Codice fiscale: 01342080908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 1090	
STATUTO	
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
Art.1	
È costituita con sede nel Comune di OLBIA una Società	
Cooperativa con la denominazione "OLTRANS SERVICE - Società	
Cooperativa Sociale".	
Essa potrà utilizzare la denominazione abbreviata di: "OL-	
TRANS SERVICE S.C.S.".	
La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di leg-	
ge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresen-	
tanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con	
deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	
nell'ambito del Comune sopra indicato.	
La durata della società è di 50 anni dal giorno della sua le-	
gale costituzione, ma potrà essere prorogata con deliberazione	
dell'assemblea straordinaria.	
Essa aderisce all'A.G.C.I. - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE	
ITALIANE.	
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
Art.2	
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste	
nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente	
statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenu-	
te nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compati-	

	bili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in ma-	
	teria di società per azioni.	
	Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in ma-	
	teria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 del	
	codice civile.	
	SCOPO SOCIALE	
	Art.3	
	La società ai sensi della Legge 381/91 ha lo scopo pre-	
	minente di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	svolgendo le proprie attività in favore di soggetti svantag-	
	giati.	
	In questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del	
	metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone	
	di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della loro attività lavo-	
	rativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	A tal fine la Società, con riferimento ai requisiti e agli in-	
	teressi dei soci, ha per oggetto:	
	- ricercare ed offrire nuove opportunità lavorative per i soci	
	cooperatori ed eventualmente anche per altri lavoratori, ri-	
	spettivamente sotto forma di rapporto di lavoro tra soci e so-	
	cietà, oppure di rapporto di lavoro subordinato. le prestazio-	
	ni in favore della società, possono avvenire anche in forma di	

	collaborazione autonoma da parte di non soci.	
	Gli ambiti d'intervento nei quali la cooperativa andrà ad ope-	
	rare, sono i seguenti:	
	- noleggio di veicoli, di natanti ed imbarcazioni (velatera-	
	pia, trasporto portatori di handicap etc) con o senza condu-	
	cente, con mezzi propri e di terzi per la prestazione di ser-	
	vizi di trasporto di studenti pendolari, portatori di handi-	
	cap, nonché trasporto a scopo turistico, culturale, sociale e	
	trasporti di persone in genere;	
	- assistenza, promozione e gestione d'attività ricreative,	
	culturali e turistiche in genere, compreso anche ristorazione,	
	confezione e distribuzione di bevande, cibi cotti e precotti;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture ed at-	
	tività turistico-ricettive (alberghi, campeggi, ostelli, sta-	
	zioni ristoro, bar, ristoranti e servizi pubblici similari,	
	stazioni marittime, stabilimenti balneari, villaggi turistici,	
	circoli nautici ecc.), culturali (biblioteche, musei, informa-	
	giovani), di svago e ricreative in genere (centri benessere,	
	centri educazione ambientale ecc.), sportive (piscine, pale-	
	stre, strutture polifunzionali, maneggi ecc.);	
	- organizzazione d'eventi, feste, spettacoli, allestimento	
	fiere, mostre, saloni, festival, e stand, organizzazione con-	
	gressi, dibattiti, seminari;	
	- assistenza, nella forma più' ampia, anche a domicilio, a mi-	
	nori, anziani, portatori di handicap e sofferenti mentali;	

	- Affidato familiare, mediazione pacifica dei conflitti, counse-	
	ling, progettazione, promozione e realizzazione d'attività so-	
	cio - assistenziali, educative, ricreative, d'animazione so-	
	ciale, rivolte a minori, anziani, disabili, sofferenti mentali	
	e di prevenzione e recupero di patologie quali alcolismo, tos-	
	sicodipendenza ecc., il tutto anche attraverso la gestione di	
	strutture di qualunque tipo, residenziali e non (asili nido,	
	scuole materne, baby parking, ludoteche, centri aggregazione	
	sociale, case protette, case famiglia, comunità alloggio, re-	
	sidenze sanitarie assistite e similari);	
	- servizi sanitari in genere, tra cui attività riabilitative	
	quali fisiokinesiterapia, logopedia, psicomotricità ed attivi-	
	tà complementari quali ippoterapia, danzaterapia, idroterapia,	
	musicoterapia, petterapia, velaterapia ed affini;	
	- attività di prevenzione incendi, primo soccorso, salvamento	
	e salvataggio a mare, in piscine ed in qualsiasi altro spec-	
	chio acqueo e sicurezza nelle attività terrestri ed acquati-	
	che, anche attraverso l'impiego d'ambulanze, idro ed eli-	
	ambulanze, camere iperbariche e quant'altro necessiti, compre-	
	so attività di vigilanza nella forma più ampia;	
	- pulizie e bonifiche in genere (comprese spiagge, porti,	
	specchi d'acqua e portuali, di locali e strutture in genere	
	pubbliche e private), gestione parcheggi, lavanderie, verde	
	pubblico;	
	- pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione	

	d'interventi di conservazione, valorizzazione delle risorse	
	naturali terrestri e marine anche finalizzati alla fruizione	
	naturalistica del territorio, a fini turistici, socio - educa-	
	tivi e per il conseguimento degli scopi sociali;	
	- controllo e monitoraggio ambientale, con elaborazione ed	
	analisi dei dati, prevenzione dei fenomeni d'inquinamento e	
	difesa del suolo, delle acque, dell'aria, valutazione d'impat-	
	to ambientale e bonifiche;	
	- esecuzione di lavori subacquei e marittimi in genere;	
	- promozione e gestione di corsi ed attività di formazione ed	
	istruzione professionale, tendenti alla formazione ed aggior-	
	namento dei soci ed aspiranti soci, ivi compresa la partecipa-	
	zione dei giovani che possono usufruire delle leggi sull'occu-	
	pazione giovanile e comunque tendenti ad incentivare l'occupa-	
	zione, da effettuarsi per conto della cooperativa o per conto	
	terzi;	
	- promozione e gestione d'interventi di pubblico interesse	
	dell'unione europea, dello stato, delle regioni, delle provin-	
	cie, dei comuni e d'altri enti pubblici, per la realizzazione	
	in forma indiretta d'opere e pubblici servizi inerenti la sal-	
	vaguardia, il recupero, il restauro e la valorizzazione dei	
	beni, delle risorse culturali e storico-archeologiche,	
	dell'ambiente, naturalistiche e sociali, ottenendo la conces-	
	sione della realizzazione, della costruzione e della gestione,	
	curando tutti gli aspetti, nell'interesse della pubblica ammi-	

nistrazione.	
La cooperativa potrà aderire ad organismi cooperativistici, consortili e società aventi scopi rientranti nello scopo sociale, potrà assumere partecipazioni o accettare interessenze d'altre imprese, aziende od enti anche pubblici come regioni, provincie, comuni, consorzi ecc., nonché partecipare a pubblici appalti.	
Potrà operare e commercializzare all'ingrosso ed al dettaglio (anche per via telematica, attraverso internet e comunque in tutte le altre forme consentite dalla legge) ogni genere di servizio compreso nel presente oggetto sociale, di prodotto da questi derivato, di attrezzatura occorrente per l'effettuazione e fornire consulenza progettuale per la loro realizzazione e gestione, assumere mandati d'agenzia e/o rappresentanza con e senza deposito, ed assumere mandati di concessionaria e/o commissionaria per attività, beni e servizi previsti nell'oggetto.	
La stessa potrà affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni d'opere; impiegare, nell'espletamento delle proprie attività, persone disabili, extracomunitari o appartenenti a categorie svantaggiate e soci volontari.	
La stessa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per ristrutturazione o per potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	

	L. 31.01.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative; porre in essere atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria,	
	compreso l'assumere prestiti, mutui e finanziamenti anche ipo-	
	tecari, concedere garanzie in genere, indispensabili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali, ovvero a questi comunque con-	
	nessi.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici la Cooperativa deve rispettare il principio della pa-	
	rità di trattamento tra i soci.	
	La Società Cooperativa potrà svolgere la propria attivi-	
	tà anche con terzi.	
	Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente,	
	la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La Società potrà aderire, ai sensi dell'art.2545-septies del	
	codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.	
	La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività	
	connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura com-	
	merciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed	
	immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi	

9 di 53

10 di 53

	gette alla direzione o al controllo di altre società i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del-	
	la Cooperativa.	
	Possono essere soci i soci finanziatori di cui all'art.2526	
	del codice civile e al successivo articolo 18 del presente	
	statuto.	
	Art.5	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consi-	
	glio di Amministrazione specificando:	
	a)- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, residenza e codice fiscale;	
	b)- l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità profes-	
	sionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Coopera-	
	tiva, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende in-	
	staurare in conformità con il presente statuto e con l'apposi-	
	to regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;	
	c)- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente.	
	Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:	
	a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a	
	corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e	
	dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta	
	dall'organo sociale competente;	

	b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.	
	I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regola-	
	menti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali nonché, se soci - lavoratori, a mettere a dispo-	
	sizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro	
	in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-	
	staurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Art.6	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro so-	
	ci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle doman-	
	de non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del	

	Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azio-	
	ni sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta del Consiglio di Amministrazione.	
	Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'e-	
	sistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autono-	
	ma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà in-	
	staurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma	
	scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di	
	cui al successivo art.10.	

Art.7		
Le azioni dei Soci cooperatori ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:		
a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;		
b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.		
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.		
Art.8		
Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.		
Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.		
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione.		
Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato.		
Contro il diniego il socio cooperatore può proporre, entro		

	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, opposi-	
	zione all'Arbitro di cui all'articolo 46 del presente statuto.	
	Art.9	
	I soci lavoratori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione.	
	REGOLAMENTI	
	Art.10	
	I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da	
	regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti al-	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i	
	soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci la-	
	voratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento	
	economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo	
	sei della legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazio-	
	ni.	
	Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione	
	dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità	

	degli scambi mutualistici.	
	I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso	
	di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i	
	parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in	
	presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di cri-	
	si aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fron-	
	te.	
	I regolamenti possono altresì disciplinare Il funzionamento	
	tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'al-	
	tro, i poteri del Direttore, se nominato.	
	La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, pre-	
	visti dagli articoli 3, 12, 23, 25 e 38 del presente statuto.	
	I regolamenti sono predisposti dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per	
	le assemblee straordinarie.	
	DIRITTI DEI SOCI	
	Art.11	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di otte-	
	nerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-	
	chieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha	
	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-	
	minare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito	

	da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze	
	e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il	
	libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste.	
	I diritti di cui al presente articolo non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	
	rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI	
	Art.12	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) - alla loro formazione professionale;	
	b) - al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci co-	
	loro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo, della cooperativa.	
	Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci co-	
	loro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-	

	za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-	
	va.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in	
	conformità con quanto stabilito da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale, che comunque non può superare il termine di	
	cinque anni;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la	
	quota sociale minima stabilita dallo statuto, ha il diritto di	
	partecipare alle Assemblee senza diritto di voto, non può es-	
	sere eletto amministratore e non può esercitare i diritti pre-	
	visti dall'art.2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che	

spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

RECESSO E DECADENZA

Art.13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i mo-	
	tivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino	
	il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse del-	
	la Società.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secon-	
	do quanto previsto dall'articolo 46 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e socie-	
	tà, salvo diversa e motivata deliberazione il Consiglio di Am-	
	ministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso con-	
	trario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduto il so-	
	cio:	
	che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal	
	rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la	
	sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavo-	

	ro;	
	che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.	
	ESCLUSIONE	
	Art.14	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il	
	Socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o material-	
	mente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente art.4 senza la prevista auto-	
	rizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto	
	o nei Regolamenti previsti dall'art. 10 del presente Statuto e	
	le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali compe-	
	tenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	

	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 46 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI	
	Art.15	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

23 di 53

cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Art.17

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art.18

a)- Norme applicabili

Possono essere ammessi, in qualità di soci, i soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, non-

ché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt.

5 e 6 della stessa Legge n.59.

Ai soci finanziatori si applicano oltre che le specifiche disposizioni dettate dal presente statuto, quelle previste nello stesso a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art.19

b) - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la restante parte nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il valore delle azioni di cui al terzo comma può variare nei

casi previsti dall'articolo 2525, quarto comma, del codice civile.

Art.20

c)- Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso il predetto termine, in assenza di pronunciamento negativo da parte del Consiglio, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art.21

d) - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea

straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali, ovvero amministrativi, eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, comunque non superiore a cinque.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme

dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, può prevedere di riservare a tale categoria la nomina di un numero maggiore di amministratori e sindaci, purché comunque non superiore ad un terzo dei componenti di tali organi.

Art.22

e) - diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 21 del presente statuto.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

	A favore dei soci sovventori e delle azioni di parteci-	
	pazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non	
	superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione	
	delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea or-	
	dinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coo-	
	operatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere su-	
	periore a due punti rispetto al limite previsto per i dividen-	
	di dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 21 del pre-	
	sente statuto, può stabilire, in favore delle azioni destinate	
	ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte degli utili	
	netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al	
	rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi	
	e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di per-	
	dite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni	
	dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coo-	
	operatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei	
	soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della	

quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.23

f) - Azioni di partecipazione cooperativa.

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse

	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato pres-	
	so il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	cooperatori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dal precedente art.22.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui al presente articolo.	
	L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione deter-	
	mina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di	
	nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le delibe-	
	razioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'As-	
	semblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della So-	
	cietà.	
	Art.24	
	g) - Diritti di partecipazione alle assemblee.	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	

	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-	
	sente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assem-	
	blea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono de-	
	terminate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguen-	
	ti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive dispo-	
	sizioni del presente Statuto.	
	Art.25	
	h) - strumenti finanziari di debito.	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Coo-	
	perativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari	
	di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.	
	2410 e seguenti, cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	

	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge e dal precedente art.24 del presente statuto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.26	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1). dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,	
	ciascuna del valore di euro 25,82 (venticinque virgola ottan-	
	tadue);	
	b. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	c. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) destinate al Fondo	
	dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o	
	al potenziamento aziendale di cui all'articolo 19, secondo	
	comma, del presente statuto;	
	d. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), desti-	
	nate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo	

	ed ammodernamento;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-	
	cessivo articolo 29 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle delibe-	
	razioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori,	
	formate ai sensi del successivo articolo 29;	
	6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui ai precedenti numeri 3) e 5),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Le riserve divisibili di cui al precedente n.5) possono essere	
	ripartite esclusivamente tra i possessori degli strumenti fi-	
	nanziari diversi dai soci cooperatori.	
	La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a	
	specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli	

	articoli 2447 eseguenti del codice civile.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.27	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio in base ai	
	principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e se-	
	guenti del codice civile.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 del codice civile; in quest'ultimo caso, il Consiglio di	
	Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art.2428	
	del codice civile le ragioni della dilazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, se	
	nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le	
	condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice ci-	
	vile e riportano separatamente i dati relativi all'attività	
	svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse ge-	
	stioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se	
	nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli artico-	

	li 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	Nella relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione	
	illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto	
	dall'articolo 6 del presente statuto.	
	RISTORNI	
	Art.28	
	L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del pre-	
	sente statuto e dal relativo apposito regolamento, può delibe-	
	rare la distribuzione di ristorni ai soci operatori propor-	
	zionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità,	
	in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro	
	prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente	
	svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.	
	I ristorni posso essere distribuiti a ciascun socio:	
	a) - in forma liquida;	
	b) - mediante aumento proporzionale delle rispettive quote	
	sottoscritte e versate o con l'emissione di nuove azioni anche	
	in deroga a quanto previsto dall'art.2525 del codice civile;	

	c) - mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Art.29	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
	ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-	
	viste dal precedente articolo 28 e, successivamente, sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e	
	alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gen-	
	naio 1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente sottoscritto e versato dai soci, quale dividendo, nella	
	misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo quando la Cooperativa abbia i re-	
	quisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile;	
	e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovvento-	
	ri, di partecipazione cooperativa e dei soci finanziatori en-	
	tro i limiti e secondo le modalità stabilite all' articolo 22	

	del presente statuto;	
	f) ad eventuale riserva straordinaria;	
	g) a fini mutualistici.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge o disposte dall'Assemblea	
	straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto,	
	che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi	
	di riserva.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.30	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato.	
	a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART.31	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata	
	dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o	
	con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare,	
	l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della	
	prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio avente di-	
	ritto di voto almeno quindici giorni prima dell'adunanza al	
	domicilio risultante dal libro dei soci.	

	Con le stesse modalità e gli stessi termini è eventualmente	
	avvisato il rappresentante comune di ciascuna categoria di	
	strumenti finanziari, quando nominato.	
	In aggiunta a quanto sopra previsto, il Consiglio di Ammini-	
	strazione può, a sua discrezione, usare qualunque altra forma	
	di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso	
	di convocazione delle assemblee.	
	In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei compo-	
	nenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipote-	
	si dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibera-	
	zioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di	
	controllo non presenti.	
	Art.32	
	Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta sia ritenuto	
	necessario o utile alla gestione sociale dal Consiglio di Am-	
	ministrazione, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto,	
	contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal Colle-	
	gio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un de-	
	cimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e sovventori.	
	In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza	
	ritardo e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.	

	La convocazione, su richiesta dei soci, non è ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	Compete in ogni caso all'Assemblea ordinaria dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal	
	presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la distribu-	
	zione degli utili di esercizio;	
	b) la nomina - nel rispetto, eventualmente, delle riserve sta-	
	bilite dal presente statuto a favore dei possessori degli	
	strumenti finanziari - del Consiglio di Amministrazione, del	
	Collegio Sindacale, quando imposto dalla norma, e del suo Pre-	
	sidente;	
	c) il conferimento e la revoca, secondo quanto previsto agli	
	articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, dell'incarico	
	di revisione contabile, determinando contestualmente il com-	
	penso relativo all'intera durata dell'incarico;	
	d) la determinazione dei compensi a favore dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione;	
	e) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;	
	f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci, quando nominati, e del soggetto incaricato del con-	
	trollo contabile, se nominato:	
	g) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statu-	
	to;	

	h) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	i) deliberare, se del caso, un piano di avviamento aziendale	
	e, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, stabilendo le	
	misure per farvi fronte, ai sensi dell'articolo 6 della L.	
	n.142/2001, nonché, in presenza delle condizioni previste dal-	
	la legge, il programma di mobilità.	
	L'Assemblea ordinaria delibera infine su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro ar-	
	gomento che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea	
	straordinaria.	
	Art.33	
	Assemblea straordinaria	
	All'Assemblea straordinaria compete deliberare:	
	a) - sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statu-	
	to;	
	b) - sullo scioglimento della Società e, conseguentemente,	
	sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione;	
	c) - sull'emissione degli strumenti finanziari;	
	d) - su ogni altra materia espressamente attribuita dalla leg-	
	ge alla sua competenza.	
	Art.34	
	Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede	
	sociale.	

	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci pre-	
	senti e rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione	
	della società, sia in prima che in seconda convocazione, deli-	
	bera validamente con il voto favorevole dei soci che rappre-	
	sentano almeno la metà del capitale sociale.	
	Art.35	
	Diritto di voto e rappresentanza in assemblea e modalità del-	
	le votazioni.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci cooperatori e nel	
	libro dei soci finanziatori e non siano in mora nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte, fermi restando i limiti al	
	diritto di voto previsti dal presente statuto per i soci fi-	
	nanziatori.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il	
	valore delle quote possedute.	

	Per quanto concerne i diritti di voto dei soci finanziatori	
	valgono le norme stabilite dall'articolo 25 del presente sta-	
	tuto.	
	I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare mediante delega scritta soltanto da altro socio avente	
	diritto al voto; ciascun Socio può rappresentare al massimo un	
	altro Socio.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e	
	nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.	
	Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rap-	
	presentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del	
	movimento cooperativo cui la società aderisce.	
	Possono essere stabiliti più voti per le persone giuridiche	
	(terzo comma art.2538 c.c.);	
	Art.36	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente; in loro as-	
	senza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità	
	della sua costituzione, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio.	

	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato dal notaio.	
	Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	Art.37	
	Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanzia-	
	ri.	
	Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è	
	chiamata a deliberare:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	società cooperativa che pregiudicano i diritti della catego-	
	ria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti	
	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario al-	
	la tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti	
	finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la Società e sulle relative transa-	
	zioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari.	

	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli stru-	
	menti finanziari ne faccia richiesta.	
	Art.38	
	Assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di cui all'art.2540 del co-	
	dice civile, la Cooperativa istituisce le assemblee separate.	
	Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate	
	nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il ter-	
	mine di preavviso deve essere rispettato per la prima assem-	
	blea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-	
	guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee	
	separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezio-	
	ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi	
	secondarie o unità locali. Tali Sezioni potranno essere create	
	anche in zone prive delle strutture suddette, quando per nume-	
	ro di soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno	
	per gli organi della Cooperativa.	
	Ciascuna Sezione non può essere formata con un numero inferio-	
	re a dieci soci. Qualora il numero dei soci di una Sezione si	
	riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio	
	di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla Sezione	
	più vicina.	

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati alla stessa, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.39

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è	
	stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili senza limiti temporali e sono dispensa-	
	ti dal prestare cauzione.	
	Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la	
	loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui	
	agli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile, purché la maggio-	
	ranza degli stessi amministratori sia sempre costituita da so-	
	ci cooperatori.	
	Art.40	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da n.3 ad un massi-	
	mo di n.5 consiglieri.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino	
	per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono	
	dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza	
	da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma	
	dell'art.2386 del Cod. Civile.	
	Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto	
	della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed	
	un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei ver-	
	bali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura	
	che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vi-	
	ve sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.	

	Relativamente al divieto di concorrenza e agli interessi degli	
	amministratori, valgono le disposizioni degli articoli 2390 e	
	2391 del codice civile.	
	Art.41	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà uti-	
	le oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministrato-	
	ri, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera raccoman-	
	data o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di	
	telegramma, raccomandata a mano, fax o posta elettronica in	
	modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informa-	
	ti almeno un giorno libero prima della riunione.	
	In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Am-	
	ministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti	
	gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nomi-	
	nati.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando sia effettivamente presente la maggioranza degli ammi-	
	nistratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si	

	intende respinta.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art.42	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea.	
	Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari incarichi	

	in conformità del presente statuto.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381, quarto comma del codice civile,	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mu-	
	tualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'ac-	
	quisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assun-	
	zione di una partecipazione in altra società.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua colle-	
	gialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei,	
	stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i	
	compensi.	
	Art.43	
	La rappresentanza legale della Società e la firma sociale	
	spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi	
	pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto	
	della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi tito-	
	lo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia	
	passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed ammini-	
	strativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di	
	nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i rela-	

	tivi mandati e procure.	
	In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzio-	
	ni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo, ad altro	
	socio designato dall'Assemblea.	
	c) COLLEGIO SINDACALE	
	Art.44	
	Il Collegio Sindacale, nominato quando si verificano i pre-	
	supposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma del	
	codice civile, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti,	
	eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente	
	del Collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono sempre rieleggibili.	
	L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci	
	valevole per tutta la durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo conta-	
	bile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice	
	civile.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in ma-	

	teria di Collegio Sindacale le disposizioni previste dal codi-	
	ce civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.	
	Art.45	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Quando ricorrano le condizioni di cui al terzo comma	
	dell'articolo 2409-bis del codice civile, il controllo conta-	
	bile è esercitato dal Collegio Sindacale.	
	Qualora il controllo contabile non possa essere demanda-	
	to al Collegio Sindacale, esso è esercitato da un Revisore	
	contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono	
	le disposizioni in materia di controllo contabile di cui al	
	paragrafo 4, Sezione VI bis del Capo V del codice civile.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.46	
	Tutte le controversie che, in dipendenza del presente statuto,	
	dei regolamenti approvati dall'Assemblea, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, e più in generale	
	derivanti dal rapporto sociale, dovessero insorgere tra soci,	
	e tra soci e la società, saranno deferite al giudizio deciso-	
	rio di un Arbitro, nominato da un terzo estraneo alla Società,	
	scelto di comune accordo tra tutte le parti in causa, ovvero,	
	in caso di mancanza di accordo, da un terzo, estraneo alla so-	
	cietà, scelto dal presidente del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA,	

	adito dalla parte più diligente.	
	Il terzo dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro, a pena di	
	decadenza dall'incarico, entro il termine di trenta giorni de-	
	correnti dalla scelta di cui sopra, comunicata al terzo stesso	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina	
	dell'Arbitro avverrà a cura del presidente del tribunale di	
	TEMPIO PAUSANIA, adito dalla parte più diligente.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le con-	
	troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci,	
	ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clau-	
	sola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del	
	relativo incarico.	
	La parte che ricorre all'Arbitro dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'Arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperati-	
	va.	
	L'Arbitro, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto	
	determinando altresì la ripartizione dei costi dell'arbitrato	
	tra le parti in causa.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, si appli-	
	cano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003,	
	n.5.	
	CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Art.47	